

Visto l'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Visto l'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il capo IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 che dispone in materia di attività di revisione;

Visto l'articolo 14 della medesima legge regionale 27/2007, che dispone in materia di modalità e soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione;

Visto l'articolo 24 della legge regionale 27/2007 e, in particolare, quanto disposto dai commi 1 e 2, nei quali, rispettivamente, si pone a carico dell'Amministrazione regionale la spesa per le revisioni ordinarie e straordinarie, e si demanda la determinazione degli importi spettanti per le stesse, per ogni biennio, ad un decreto del Presidente della Regione, tenuto conto, per il soggetto revisionato, dei parametri del valore della produzione, del capitale sociale e del numero dei soci;

Considerato che l'attività di vigilanza cooperativa è tanto più complessa quanto maggiori sono le dimensioni dell'ente assoggettato a revisione;

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione degli importi dovuti per il biennio 2012 – 2013 per le revisioni agli enti cooperativi;

Considerato che i predetti importi spettanti, in base ai propri decreti 24 ottobre 2003, n. 0389/Pres., 23 dicembre 2005, n. 0454/Pres., 24 ottobre 2007, n. 0341/Pres., 19 gennaio 2009, n. 018/Pres., 11 dicembre 2009, n. 0351/Pres. sono rimasti invariati per quattro bienni revisionali consecutivi;

Ritenuto di confermare gli importi attualmente spettanti per le revisioni agli enti cooperativi anche per il biennio revisionale 2012 – 2013;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera u) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1. L'importo spettante per le revisioni effettuate ad enti cooperativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, è determinato per il biennio 2012 – 2013 nella misura sottoindicata:

per le revisioni ultimate dopo il 31 gennaio 2012 gli importi sono quelli determinati nella seguente tabella:

FASCIA	NUMERO SOCI	CAPITALE SOCIALE VERSATO	VALORE DELLA PRODUZIONE	IMPORTO
A	non superiore a 1000	non superiore a Euro 1.000,00.-	non superiore a Euro 2.000.000,00.-	Euro 600,00.-
B	superiore a 1000	superiore a Euro 1.000,00.-	superiore a Euro 2.000.000,00.-	Euro 1.100,00.-

nella determinazione degli importi di cui alla predetta tabella, tra i parametri del valore della produzione, del capitale sociale versato e del numero dei soci, prevarrà quello riferibile alla fascia più alta.

2. Quando la revisione si conclude, per impedimenti ascrivibili all'ente revisionato, con la relazione di mancata revisione, e non risulta pertanto possibile una corretta rilevazione dei parametri predetti, l'importo determinato è di Euro 200,00.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Renzo Tondo -